

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI

Approvato con deliberazione
consiliare n. 43 del 30.12.2020



CITTA' DI SUSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Sommario

PREAMBOLO.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Definizione	4
Art. 2 - Finalità.....	4
TITOLO II - ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI	4
Art. 3 - Istituzione	4
Art. 4 - Composizione delle Assemblee dei cittadini	5
Art. 5 - Fasi delle Assemblee dei cittadini.....	6
TITOLO III - GOVERNANCE DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI.....	6
Art. 6 - Comitato tecnico-gestionale, segretariato e facilitatori.....	6
Art. 7 - Esperti, portatori di interessi e soggetti politici.....	7
Art. 8 - Sede e durata.....	7
Art. 9 - Funzionamento delle Assemblee dei cittadini	8
Art. 10 - Rimborsi spese ed emolumenti	8
TITOLO IV - RISULTATI CONCLUSIVI E LORO RISCONTRO	9
Art. 11 - Presentazione dei risultati dell'Assemblea e risposta delle Istituzioni	9
Art. 12 - Informazione e trasparenza.....	9
Art. 13 – Monitoraggio e valutazione.....	9
TITOLO V – NORME FINALI.....	10
Art. 14 - Norme di rinvio e transitorie	10
Art. 15 - Adeguamento automatico a nuove disposizioni normative.....	10
Art. 16 - Entrata in vigore	10



CITTA' DI SUSÀ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI

PREAMBOLO

Anche a livello comunale, si avverte l'esigenza di un rinnovamento del sistema democratico, che non può ridursi a coinvolgere i cittadini solo nel momento della chiamata alle urne per le elezioni amministrative.

Innovare in tal senso, è creare le condizioni per una loro maggiore partecipazione alla vita della Città, unitamente ad un correlato aumento di responsabilizzazione.

Questo Comune crede nello strumento delle "Assemblee dei cittadini", in più Paesi e già da anni adottato.

Collocare gruppi di cittadini selezionati con campionamento casuale su tutto il territorio comunale all'interno dei processi decisionali, in contatto diretto con soggetti politici e con esperti e professionisti, parti sociali e gruppi di interesse, facendo loro analizzare temi specifici di interesse pubblico a livello locale o comunque con ricadute a tale livello, il tutto in un arco temporale determinato: ciò può creare davvero la differenza.

Cittadini che escono dal ruolo di meri spettatori, consapevoli di esser parte di un meccanismo che può fare la differenza, richiedendo un protagonismo responsabilizzato che si coniuga naturalmente con la profusione del massimo impegno possibile.

La preconditione di efficacia e trasparenza di questa forma partecipativa è la temporaneità delle Assemblee e la loro legittimazione di partenza, garantita dalla selezione casuale dei cittadini membri, nel segno della piena rappresentatività della società locale al loro interno. Genere, età, livello di istruzione, professione svolta e posizione sociale sono tutti possibili criteri da applicarsi al campionamento, per assicurare un adeguato tasso di rappresentatività all'interno delle Assemblee, a tutela anche delle minoranze. Grazie ai diversi livelli di confronto e approfondimento, i cittadini sorteggiati saranno davvero stati in grado di conoscere la questione al loro esame, cosa impensabile per la totalità degli elettori. Ne beneficeranno la propensione all'ascolto, la fiducia interpersonale - tanto tra cittadini quanto tra questi e i rappresentanti politici, la rappresentanza ed il senso generale di responsabilizzazione.

È sulla base di queste premesse che il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento delle "Assemblee dei cittadini" quale nuovo strumento democratico a supporto delle Istituzioni comunali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione

1. Sono istituite le "Assemblee dei cittadini" quali strumenti democratici attivabili dal Comune, al fine di rafforzare il dialogo tra Istituzioni e cittadini e per il coinvolgimento diretto di questi ultimi nella deliberazione di temi di interesse pubblico a livello locale ovvero anche generale, per le ricadute rilevanti che ne possano conseguire sul territorio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno costituire temi di analisi e confronto quelli delle grandi opere, dell'innovazione e digitalizzazione, della sicurezza, dell'ambiente e qualità urbana, dell'alleanza generazionale, dell'integrazione e dell'inclusione. Il compito delle Assemblee è di offrire, dopo un adeguato periodo di formazione e riflessione, proposte alle Istituzioni e rapporti alla cittadinanza tutta.

Art. 2 - Finalità

1. L'obiettivo di ciascuna Assemblea consta dell'elaborazione e stesura di raccomandazioni, moniti, proposte e pareri agli organi competenti per materia, a sensi del vigente ordinamento degli Enti Locali. Laddove l'organo destinatario si discosti dalle espressioni dell'Assemblea, sarà tenuto ad esplicitarne formalmente la motivazione.

2. Il rapporto alla cittadinanza può assumere, a seconda della rilevanza ed ampiezza del tema trattato, la forma della redazione di un opuscolo informativo, anche sintetico, da distribuirsi a cura e spese dell'Amministrazione comunale ovvero della sua discussione in apposita riunione pubblica, sempre con il supporto, anche organizzativo-logistico della struttura comunale. Indipendentemente dalla forma adottata, il report alla cittadinanza dovrà chiaramente formulare il processo elaborativo seguito e i risultati ottenuti, nonché il pro-e-il-contro di eventuali proposte esaminate e quindi comunicate all'Amministrazione.

TITOLO II - ISTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI

Art. 3 - Istituzione

1. L'istituzione di ciascuna Assemblea dei cittadini su di uno specifico tema viene deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri assegnati. Qualsiasi successiva modifica od integrazione che possa intervenire sulla finalità, composizione, durata e funzionamento dell'Assemblea, anche su motivata deroga alla disciplina recata dal presente regolamento, richiederà la medesima maggioranza qualificata.

2. L'istituzione di una Assemblea dei cittadini da parte del Consiglio comunale potrà essere richiesta mediante presentazione di apposita petizione, sottoscritta dai cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età, residenti, in numero pari ad almeno il 30% della loro totalità. In tal caso non potranno formare oggetto di petizione le materie riguardanti lo Statuto Comunale, il

Regolamento del Consiglio Comunale, i tributi e le tariffe locali, il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi nonché le attività vincolate da leggi statali e regionali. Non saranno altresì ammessi argomenti già oggetto di eventuale pronuncia referendaria a livello comunale nell'ultimo quinquennio.

La verifica della validità delle firme apposte deve avvenire entro 30 giorni dalla data di deposito della petizione.

Il Consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la petizione entro 60 giorni dalla intervenuta verifica delle firme e a fronte di preventiva istruttoria tecnica, ciò anche nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta in essa contenuta. L'eventuale rigetto è sempre motivato. La procedura si chiude con un provvedimento espresso di cui è garantita ai proponenti la comunicazione. In caso di accoglimento della proposta, la relativa deliberazione coincide con la formale istituzione dell'Assemblea dei cittadini per il tema proposto.

3. La delibera di istituzione dell'Assemblea dei cittadini reca la definizione dettagliata delle caratteristiche dell'Assemblea stessa, in termini di composizione, durata, frequenza degli incontri e fasi del processo. Vengono altresì rese esplicite anche le modalità di selezione del Comitato tecnico-gestionale, di cui all'articolo 6. Il Consiglio comunale potrà in quella sede stabilire di delegare la disciplina delle caratteristiche dell'Assemblea allo stesso Comitato tecnico-gestionale. È competenza congiunta del Consiglio comunale e del Comitato tecnico-gestionale la selezione degli esperti, movimenti, soggetti politici, parti sociali, comitati e associazioni chiamate ad esporre in Assemblea, garantendo sempre processi pubblici e trasparenti.

Art. 4 - Composizione delle Assemblee dei cittadini

1. I membri di ciascuna Assemblea, in numero di norma variabile fra venticinque e cinquanta, nonché i loro eventuali sostituti, sono cittadini selezionati con campionamento casuale stratificato su tutta la cittadinanza in possesso dei requisiti per far parte dell'elettorato attivo della Camera dei Deputati. Il campionamento è eseguito di norma dall'ufficio statistico del Comune, assicurando un rapporto bilanciato di genere, di età (prevedendone almeno tre fasce), di distribuzione sul territorio (ad esempio, centro abitativo e frazioni) e così mirando ad un appropriato grado di rappresentatività della popolazione cittadina.

2. Ulteriori criteri addizionali – come il livello di istruzione, la categoria professionale, il livello di reddito ecc. – possono essere previsti in base al processo che si vuole implementare e al tema ad esso attribuito.

3. La gestione del campionamento casuale stratificato può essere affidata, anche in relazione alla complessità della tematica da trattare, ad agenzie certificate ovvero ad istituti, anche universitari. Il Comune sostiene i relativi oneri con le risorse disponibili a legislazione vigente sul proprio bilancio.

Art. 5 - Fasi delle Assemblee dei cittadini

1. Ciascuna Assemblea si compone di cinque fasi successive dedicate:
 - a) alla presentazione e impostazione dei lavori nonché alla votazione di un Segretario dell'Assemblea (che svolge anche funzioni di portavoce) e di un Vicesegretario, di concerto con il Comitato tecnico di cui al successivo articolo 6;
 - b) alla formazione sulle materie oggetto dell'Assemblea con personale esperto in materia;
 - c) all'audizione di gruppi di interesse, soggetti politici, comitati e associazioni della società civile, nonché di comuni cittadini durante incontri aperti al pubblico, e al confronto con questi;
 - d) alla deliberazione, attraverso previa discussione in gruppi di lavoro e/o in plenaria, dei pro-e-dei-contro delle decisioni da assumere, supportata da specifiche professionalità di facilitazione del lavoro di gruppo. Essa tiene conto dei contributi dei membri, degli invitati nonché degli eventuali rappresentanti della tecnostuttura comunale competenti per materia, con funzione di consulenza e valutazione delle proposte, laddove rilevi l'opportunità di una espressione preventiva sulla fattibilità e sostenibilità tecnica ed economica di possibili proposte;
 - e) alle deliberazioni finali, alle quali può arrivare mediante un sistema di voto palese o segreto. In caso di voto, l'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti.
2. I lavori dell'Assemblea si concludono con il documento recante le deliberazioni assunte, nella forma di cui al precedente articolo 2, comma 1, da inoltrare all'Amministrazione, che provvede alla sua pubblicazione all'albo pretorio on-line e in apposita sezione del sito internet istituzionale nonché alla sua diffusione a mezzo dei social network comunali. L'Assemblea si farà finalmente carico del rapporto informativo alla cittadinanza tutta, come previsto dallo stesso articolo 2, comma 2.

TITOLO III - GOVERNANCE DELLE ASSEMBLEE DEI CITTADINI

Art. 6 - Comitato tecnico-gestionale, segretariato e facilitatori

1. Ciascuna Assemblea è affiancata da un Comitato tecnico-gestionale individuato dall'Amministrazione comunale mediante procedura ad evidenza pubblica, con funzione consulenziale, di supporto organizzativo e di coordinamento generale. Spetta al Comitato tecnico-gestionale la selezione dei facilitatori di cui al comma 2. Congiuntamente al Consiglio comunale, il Comitato tecnico-gestionale ha anche il compito di selezionare gli esperti, movimenti, soggetti politici, parti sociali, comitati e associazioni chiamate ad esporre in Assemblea, garantendo sempre processi pubblici e trasparenti.
2. Del Comitato fanno parte di diritto il funzionario responsabile per competenza o il Segretario comunale e due consiglieri del Comune, uno di maggioranza ed uno di opposizione, con la funzione di osservazione e raccordo con il Consiglio.
3. Pur di concerto con i membri dell'Assemblea, il Comitato di cui al comma 1, esprime di norma il Segretario dell'Assemblea fra i membri non di diritto, il suo Vice nonché le figure di facilitatori esperti che contribuiranno a coordinare e a moderare tutte le fasi e gli incontri

dell'Assemblea.

4. Il Segretario garantisce il coordinamento generale dell'Assemblea all'insegna dell'imparzialità. Presiede tutti gli incontri dell'Assemblea e ne è portavoce all'esterno. Gli viene anche riconosciuto un ruolo di mediazione all'interno dell'Assemblea, allo scopo di ridurre i possibili conflitti, aumentare il coinvolgimento e la partecipazione, stimolare all'analisi e alla soluzione dei problemi.

Art. 7 - Esperti, portatori di interessi e soggetti politici

1. Gli esperti nelle materie oggetto della Assemblea che intervengono durante la fase formativa sono selezionati dall'Amministrazione comunale mediante procedura pubblica. Essi sono scelti sulla base della loro maturata esperienza, dimostrata oggettività e serietà, capacità comunicativa chiara e semplice, ampia disponibilità. Spetta alla stessa Amministrazione, di concerto ed in raccordo con il Comitato tecnico-gestionale dell'Assemblea, il compito di assicurarsi che vengano presentate in Assemblea dagli esperti, in misura paritaria, un numero quanto più vasto possibile di posizioni, istanze e orientamenti sul medesimo tema, offrendo un quadro completo, bilanciato e diversificato. A tutti gli esperti è riconosciuto il medesimo tempo di intervento in assemblea.

2. L'Amministrazione seleziona altresì mediante procedura pubblica i gruppi di interesse, comitati e associazioni della società civile, movimenti, soggetti politici, parti sociali (di seguito "soggetti") che devono essere ascoltati dai membri dell'Assemblea durante le audizioni. La selezione si svolge in raccordo con il Comitato tecnico-gestionale e nel rispetto di un giusto ed equilibrato bilanciamento tra le istanze portate avanti dai vari soggetti. L'Amministrazione concede comunque la possibilità a quei soggetti che non siano stati selezionati in prima istanza di presentare domanda per essere ascoltati dall'Assemblea, tramite l'invio di richiesta formale a mezzo posta, PEC o e-mail.

3. L'Amministrazione chiede alle segreterie di partito dell'Area Metropolitana, ove interessate, di esprimere un proprio rappresentante che potrà essere ascoltato durante le audizioni. Egualmente, rivolge la stessa istanza a movimenti politici e sociali, rappresentativi in relazione alla particolare tematica trattata dall'Assemblea. La richiesta potrà assumere anche la forma della pubblicazione di un avviso sul proprio sito internet istituzionale per l'espressione di apposita manifestazione di interesse. L'Amministrazione, in raccordo con il Comitato tecnico-gestionale, dovrà garantire anche in questo caso un numero quanto più vasto possibile di posizioni ed orientamenti sul medesimo tema, offrendo un quadro il più possibile completo, bilanciato e diversificato.

Art. 8 - Sede e durata

1. Gli incontri delle Assemblee dei cittadini si tengono ordinariamente nel fine settimana ed hanno luogo in apposita sede resa disponibile dalla Città di Susa ed opportunamente attrezzata per ospitare attività informative, formative e lavoro di gruppo, come indicata nella

deliberazione istitutiva del Consiglio comunale, limitatamente ai giorni e agli orari di attività delle Assemblee.

2. La durata complessivi dei lavori su ciascun tema non può essere inferiore a cinque fine settimana dedicati. Gli incontri si tengono con una cadenza tale da consentire ai partecipanti un adeguato periodo di formazione e dibattito e, al contempo, il mantenimento di uno stile di vita in linea con le esigenze di cittadini.

Art. 9 - Funzionamento delle Assemblee dei cittadini

1. Le Assemblee si compongono delle fasi interne di cui al precedente articolo 5.

2. Nelle fasi formative dell'Assemblea, partecipano ai lavori esperti e professionisti nei campi oggetto dell'Assemblea. Si tengono pubbliche audizioni in Assemblea dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nel rispetto del principio di equilibrio tra le posizioni rappresentate.

3. La gestione delle dinamiche deliberative interne all'Assemblea è affidata ai facilitatori esperti espressi dal Comitato tecnico-gestionale di cui al precedente articolo 6.

4. I lavori della Convenzione si dividono generalmente in sessioni di plenaria e sessioni di lavoro a piccoli gruppi o tavoli tematici. L'organizzazione dei lavori è di competenza dei facilitatori, sentito il Comitato tecnico-gestionale.

5. Il Segretario è incaricato altresì di organizzare occasioni di ascolto e confronto aperte a tutta la comunità, sia in presenza su tutto il territorio comunale, in collaborazione con le Istituzioni comunali, che attraverso strumenti e piattaforme di democrazia digitale dedicate. Gli incontri si tengono tra i membri dell'Assemblea, i cittadini e i gruppi d'interesse e il loro scopo è quello di far conoscere il processo ed il lavoro svolto dall'Assemblea fino a quel momento e raccogliere spunti, stimoli, idee e proposte che possano essere utili ai membri dell'Assemblea per giungere alla deliberazione finale.

6. Su iniziativa del Segretario, senza oneri per il Comune, può essere creato un sito web dell'Assemblea contenente una sezione appositamente dedicata all'invio di contributi, presentabili in forma scritta all'Assemblea da qualsiasi cittadino o organizzazione. Tutti i contributi e le proposte sono raccolti dal Segretario e pubblicati con cadenza regolare sul sito dell'Assemblea e distribuiti ai membri di questa. Attraverso il sito dell'Assemblea è possibile anche per qualsiasi cittadino entrare in contatto diretto col Segretario.

Art. 10 - Rimborsi spese ed emolumenti

1. In sede di istituzione di ciascuna Assemblea, può stabilirsi il rimborso delle spese, anche in maniera forfettaria, per i membri dell'Assemblea e per tutti coloro che vi partecipano come invitati. Sono ammissibili al rimborso le spese di viaggio, diaria e l'assenza dal lavoro, se non retribuita, in pari misura.

2. È ulteriore facoltà del Consiglio comunale stabilire la corresponsione ai membri delle Assemblee e a tutti gli invitati, di un compenso giornaliero per i giorni di lavoro dell'Assemblea che viene nella relativa deliberazione valorizzato.

3. Il Comune sostiene gli oneri di cui ai commi precedenti con le risorse disponibili a

legislazione vigente sul proprio bilancio.

TITOLO IV - RISULTATI CONCLUSIVI E LORO RISCONTRO

Art. 11 - Presentazione dei risultati dell'Assemblea e risposta delle Istituzioni

1. L'esito dell'Assemblea dei cittadini consiste in un documento contenente tutti i contributi prodotti durante il suo svolgimento e le deliberazioni raggiunte, da rendere pubblico nei modi di cui all'art. 5, comma 2. L'Assemblea si conclude allorché il Consiglio Comunale esprime con provvedimento motivato la sua valutazione sulle deliberazioni dell'Assemblea e dichiara il loro effetto sulle decisioni da assumere sullo specifico tema trattato. Il provvedimento interviene di norma entro novanta giorni dalla data di presentazione all'Ente del documento contenente le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Il Consiglio comunale, nello specifico, prende atto delle raccomandazioni, moniti, e pareri espressi, nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui i lavori si chiudano con la presentazione di proposte, il Consiglio, laddove abbia istituito di propria iniziativa l'Assemblea – dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende:

- accettare le proposte dell'Assemblea nella loro interezza;
- rigettare le proposte dell'Assemblea nella loro interezza;
- procedere alla modifica delle proposte dell'Assemblea.

3. Qualora il Consiglio comunale decida che le deliberazioni dell'Assemblea debbano essere sottoposte a referendum comunale, sarà compito dell'Amministrazione provvedere alla realizzazione di più incontri pubblici aperti alla cittadinanza, in cui i membri dell'Assemblea spieghino ed illustrino ai concittadini le loro raccomandazioni e l'esito dei loro lavori.

Art. 12 - Informazione e trasparenza

1. Tutte le attività, i materiali e i contributi prodotti nel corso dell'Assemblea sono pubblici e consultabili in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune.

2. Il Comune è chiamato a coprire e diffondere i lavori delle Assemblee e ad informare sullo svolgimento di queste i cittadini attraverso tutti i canali a sua disposizione

Art. 13 – Monitoraggio e valutazione

1. Le attività dell'Assemblea dei cittadini sono oggetti di rilevazioni quali-quantitative e di studio ed analisi al fine di valutarne impatto, efficacia, efficienza per iniziativa dell'Amministrazione comunale che può a questo fine attivare collaborazioni con Università, istituti di ricerca, Fondazioni, soggetti professionali qualificati. I dati vengono posti a disposizione dei ricercatori interessati e dei cittadini in formato libero ed aperto.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi piani o regolamenti approvati dall'Ente.

Art. 15 - Adeguamento automatico a nuove disposizioni normative

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.